



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Deliberazione concernente le Linee guida per l'apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

Deliberazione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

Repertorio atti n. 32/CSR del 20 febbraio 2014

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nell'odierna seduta del 20 febbraio 2014

PRESO ATTO che l'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 il quale ha previsto che la formazione professionalizzante, interna alle aziende, venga integrata dalla formazione sulle competenze di base e trasversali, di competenza regionale, nel limite delle risorse disponibili;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 recante: "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti", il quale ha stabilito che questa Conferenza adotti le linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;

PRESO ATTO che il comma 2 del citato articolo 2 prevede che possano, in particolare, essere adottate alcune disposizioni derogatorie del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167;

CONSIDERATA la necessità di adottare una disciplina dell'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere maggiormente uniforme su tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATO che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in ragione della competenza esclusiva delle Regioni e delle Province autonome in materia di formazione professionale, ha trasmesso con nota n. 4774/C9LAV/C9FP del 17 ottobre 2013, la proposta di Linee guida per l'apprendistato professionalizzante;

CONSIDERATO che detta proposta, con nota del 29 ottobre 2013, è stata inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e finanze con richiesta di far pervenire le proprie valutazioni al fine della prosecuzione della relativa istruttoria;

CONSIDERATO che, al riguardo, il Ministero dell'economia e finanze, con nota n. 28147 del 4 dicembre 2013, ha reso noto di non avere osservazioni da formulare, mentre il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota del 18 dicembre 2013, ha trasmesso le proprie osservazioni in merito alla proposta di linee guida in parola;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che, ai fini dell'esame di detta proposta, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 29 gennaio 2014, nel corso della quale i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quelli delle Regioni hanno concordato alcune modifiche al testo;

CONSIDERATO che, a seguito di detto incontro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota n. 29/0000901/L del 14 febbraio 2014, ha inviato la versione definitiva della bozza di Linee guida in argomento che è stato diramata, il 17 febbraio 2014, alle Amministrazioni statali interessate ed alle Regioni ed alle Province autonome;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole alla deliberazione con la precisazione che la Regione Puglia, con riferimento al numero di ore dell'offerta informativa pubblica, intende applicare quanto previsto dalla propria legge regionale;

ACQUISITO, pertanto, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

DELIBERA DI ADOTTARE LE SEGUENTI

**LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE
(Art. 4 D. Lgs. n. 167 del 2011)**

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'offerta formativa pubblica per l'acquisizione di competenze di base e trasversali in termini di durata, contenuti e modalità di realizzazione.

1. Offerta formativa pubblica: durata, contenuti e modalità di realizzazione

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano convengono che il limite delle risorse pubbliche disponibili su ciascun territorio per la predisposizione dell'offerta formativa per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali corrisponde al 50% del totale della quota parte ripartita annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con Decreto Direttoriale. Resta inteso che tale limite può essere implementato da risorse ulteriori che le Regioni e le Province autonome dovessero destinare a tale tipologia di interventi nella loro programmazione formativa.

Le amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, laddove esauriscano le risorse disponibili e per l'intero periodo di indisponibilità, ne garantiscono tracciabilità e comunicazione anche alle direzioni territoriali del lavoro quale causa esimente per le imprese dell'obbligo della formazione di base e trasversale.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

L'offerta formativa pubblica è finanziata nei limiti delle risorse disponibili ed è da intendersi obbligatoria nella misura in cui: sia disciplinata come tale nell'ambito della regolamentazione regionale, anche attraverso specifici accordi, e sia realmente disponibile¹ per l'impresa e per l'apprendista, ovvero, in via sussidiaria e cedevole, sia definita obbligatoria dalla disciplina contrattuale vigente. In tal caso, durata, contenuti e modalità di realizzazione sono stabiliti dalla contrattazione collettiva di riferimento. La durata e i contenuti dell'offerta formativa pubblica sono determinati, per l'intero periodo di apprendistato, sulla base del titolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione:

- 120 ore, per gli apprendisti *privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado*;
- 80 ore, per gli apprendisti *in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale*²;
- 40 ore, per gli apprendisti *in possesso di laurea o titolo almeno equivalente*³.

Tali durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi; la riduzione oraria del percorso coincide con la durata dei moduli già completati.

La formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali deve, indicativamente, avere come oggetto una selezione tra le seguenti competenze:

1. *Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro*⁴;
2. *Organizzazione e qualità aziendale*;
3. *Relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo*;
4. *Diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva*;
5. *Competenze di base e trasversali*;
6. *Competenza digitale*;
7. *Competenze sociali e civiche*;
8. *Spirito di iniziativa e imprenditorialità*;
9. *Elementi di base della professione/mestiere*.

¹ Si intende per disponibile un'offerta formativa formalmente approvata e finanziata dalla pubblica amministrazione competente, che consenta all'impresa l'iscrizione all'offerta medesima affinché le attività formative possano essere avviate entro 6 mesi dalla data di assunzione dell'apprendista.

² Qualifica o diploma professionale, ai sensi dell'Accordo del 29 aprile 2010, e del "Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale" istituito dall'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 27 luglio 2011; qualifica o diploma professionale conseguito presso gli Istituti Professionali di Stato ai sensi del previgente ordinamento; diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso all'università.

³ Diploma terziario extra-universitario, Diploma universitario, Laurea vecchio e nuovo ordinamento, titolo di studio post-Laurea, Master universitario di primo livello, Diploma di specializzazione, titolo di Dottore di ricerca.

⁴ Può rientrare nei contenuti dell'offerta formativa pubblica anche la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale formazione costituisce credito formativo permanente.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

La formazione deve essere svolta in ambienti adeguatamente organizzati ed attrezzati; si realizza, di norma, nella fase iniziale del contratto di apprendistato e deve prevedere modalità di verifica degli apprendimenti.

La formazione può realizzarsi in FAD con modalità disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Le imprese che non si avvalgono dell'offerta formativa pubblica, per erogare direttamente la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali devono disporre di "standard minimi" necessari per esercitare le funzioni di soggetto formativo.

Le imprese devono almeno disporre:

- di luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi;
- di risorse umane con adeguate capacità e competenze.

2. Piano formativo individuale

Il piano formativo individuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 167 del 2011 è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche.

3. Registrazione della formazione

L'impresa è tenuta a registrare sul libretto formativo del cittadino la formazione effettuata e la qualifica professionale eventualmente acquisita dall'apprendista ai fini contrattuali.

In mancanza del libretto formativo del cittadino, la registrazione viene effettuata in un documento, che deve avere i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005 recante: "Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino". Il documento deve prevedere le informazioni personali dell'apprendista (cognome, nome, codice fiscale etc.) e la descrizione dei contenuti e delle attività formative svolte in apprendistato.

Resta salva la possibilità di utilizzare la modulistica adottata dal contratto collettivo applicato.

4. Aziende multilocalizzate

Le imprese che hanno sedi in più Regioni, per l'offerta formativa pubblica possono adottare la disciplina della Regione dove è ubicata la sede legale o, a seguito della piena operatività delle presenti linee guida⁵ e, quindi, dell'uniformità in termini di durata e contenuti della formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali, le imprese multilocalizzate possono avvalersi dell'offerta formativa pubblica disponibile presso le Regioni in cui hanno sedi operative.

5. Disposizioni finali

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a recepire le disposizioni di cui alle presenti Linee Guida entro 6 mesi dalla data di approvazione delle stesse.

⁵ Vedi punto 5





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Inoltre, a seguito dell'approvazione delle presenti Linee Guida, verrà costituito un apposito gruppo tecnico di lavoro, composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, allo scopo di:

- Definire gli ambiti di applicazione della FAD anche con riguardo alla possibile individuazione e condivisione di piattaforme informatiche comuni;
- Individuare i costi standard a livello nazionale per la formazione relativa all'acquisizione delle competenze di base e trasversali;
- Definire ulteriori standard per l'erogazione della formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali in azienda;
- Articolare, in coerenza con le indicazioni dell'OT Apprendistato di cui all'articolo 6 del D. Lgs. n. 167 del 2011, in moduli coerenti con L'EQF, l'elenco delle competenze individuate all'articolo 1 delle presenti Linee Guida;
- Definire operativamente modalità omogenee per garantire uniformità nella tracciabilità e nella comunicazione dei periodi di indisponibilità delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, delle presenti Linee Guida.

6. Salvaguardia delle competenze delle Province autonome

In considerazione dell'articolazione dell'apprendistato e del suo ruolo nel mercato del lavoro locale restano ferme le competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

Il Segretario
Roberto G. Marino



Il Presidente
Graziato Deirio